



Delibera n. 1351

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. STEFANO ADALBERTO GARGIOLLI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Ocf n. 56 del 7 settembre 2009, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Stefano Adalberto Gargioli, nato a Milano (MI), il 26 marzo 1970;

PREMESSO che in data 15 luglio 2019 (prot. n. 0051925) è stata trasmessa all'Organismo copia del [omissis] emesso dal Tribunale di [omissis] nell'ambito del procedimento penale [omissis] nei confronti, tra gli altri, del Sig. Gargioli Stefano Adalberto in ordine ai reati previsti [omissis];

PREMESSO che con nota del 5 dicembre 2019 (prot. n. 0085520) il Sig. Gargioli ha confermato la pendenza del procedimento penale a suo carico;

PREMESSO che il citato [omissis], emesso dal Tribunale di [omissis] nell'ambito del procedimento penale [omissis], ha chiarito che il Sig. Gargioli risulta imputato per i reati previsti [omissis], in concorso con altri imputati, [omissis];



PREMESSO che, in particolare, sulla base di quanto riportato nel citato *[omissis]*, il Sig. Gargioli e gli altri imputati *[omissis]*;

PREMESSO che, inoltre, secondo quanto riportato dall'Autorità Giudiziaria, il Sig. Gargioli e gli altri imputati *[omissis]*;

PREMESSO che, infine, le condotte precedentemente citate sono state poste in essere, a tenore del *[omissis]*, *[omissis]*;

PREMESSO che, con lettera dell'8 gennaio 2020 (prot. n. 0000720), notificata via posta elettronica certificata nella medesima data, l'Organismo ha comunicato al Sig. Gargioli l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato per i reati di cui *[omissis]*, in relazione al procedimento penale *[omissis]*;

PREMESSO che con la succitata lettera l'Organismo ha, inoltre, comunicato al consulente finanziario la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti, nonché di essere sentito personalmente;

PREMESSO che, a fronte della comunicazione di avvio del procedimento, con nota del 30 gennaio 2020 (prot. n. 0004994) l'Avv. *[omissis]*, per conto del Sig. Gargioli, ha presentato all'Organismo istanza di accesso agli atti del procedimento cautelare avviato nei confronti del citato consulente. In data 31 gennaio 2020 (prot. n. 0005150) l'Organismo ha fornito riscontro all'istanza d'accesso agli atti precedentemente citata, trasmettendo per mezzo di posta elettronica certificata la documentazione istruttoria inerente al procedimento cautelare avviato nei confronti del Sig. Gargioli;

PREMESSO che con nota del 10 febbraio 2020 (prot. n. 0006749), gli Avv.ti *[omissis]*, in nome e per conto del Sig. Gargioli, hanno trasmesso deduzioni difensive;

RILEVATO che, nell'ambito delle succitate deduzioni difensive sono state richiamate le seguenti circostanze:

- sono stati ricostruiti i fatti che hanno condotto alle imputazioni nei confronti del Sig. Gargioli per i reati previsti *[omissis]*, dettagliando, in particolare, le condotte contestate dall'Autorità Giudiziaria in merito *[omissis]*, attività prodromiche rispetto ai fatti contestati al consulente dalla Procura della Repubblica di *[omissis]*;
- con riferimento ai capi di imputazione rivolti al Sig. Gargioli, è stato rappresentato che tali condotte non potrebbero assumere rilevanza ai fini del procedimento cautelare *ex art. 7-septies*, comma 2, del TUF, dal momento che il consulente si è attenuto alle regole e alle procedure previste da *[omissis]* per lo svolgimento delle attività contestate dall'Autorità Giudiziaria, specificando che in ogni caso tali attività non hanno avuto riguardo allo svolgimento delle funzioni di consulenza finanziaria;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- è stato evidenziato che, all'epoca dei fatti, *[omissis]*;
- è stato rappresentato *[omissis]*;
- con riferimento alla peculiare posizione del Sig. Gargioli è stato rappresentato che in capo al consulente non può addebitarsi nessuna carenza dei *[omissis]*;
- con riferimento al capo di imputazione *[omissis]*;
- in conclusione, è stato rappresentato che il citato consulente non ha mai posto in essere comportamenti anche solo astrattamente idonei a pregiudicare gli interessi specifici coinvolti nella propria attività e, in particolare, tali da recare pregiudizio alla fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari, essendosi il Sig. Gargioli limitato a subire le conseguenze delle condotte imputabili a terzi ed a svolgere con diligenza la propria attività;

RILEVATO che nell'ambito delle deduzioni difensive presentate il 10 febbraio 2020 è stata anche richiamata ed allegata documentazione a scopo difensivo;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che i reati previsti [omissis], per i quali il Sig. Gargioli è imputato, rientrano nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – le ipotesi di reato in oggetto appaiono di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – i fatti di reato addebitati al Sig. Gargioli, consistenti [omissis], sono idonei a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

ESAMINATE le argomentazioni difensive svolte dagli Avv.ti [omissis], per conto e nell'interesse del Sig. Gargioli, nonché la documentazione trasmessa, si reputa che:

- [omissis], costituiscono nel merito l'oggetto dell'accertamento penale in esame ed appaiono non attinenti rispetto alla presente valutazione amministrativa. In tale sede, infatti, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, l'Organismo è tenuto a valutare, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, esclusivamente le circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, senza poter formulare alcuna valutazione prognostica circa la fondatezza del fatto di reato, valutazione quest'ultima riservata alla sola competenza dell'Autorità Giudiziaria;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- rilevano, similmente, in via esclusiva sul merito del procedimento penale, il cui perimetro di valutazione non appartiene alla cognizione dell'Organismo, le difese rappresentate in sede di deduzioni difensive in merito *[omissis]*;
- non incidono sulla presente sede amministrativa, inerendo soltanto al merito del procedimento penale in esame, inoltre, le considerazioni compiute in via difensiva con riferimento *[omissis]*;

RILEVATO che non elidono, infine, i criteri di cui l'Organismo deve tener conto, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, riguardando similmente il solo merito del richiamato procedimento penale, il cui perimetro esula dalle valutazioni attribuite allo scrivente Organismo e che rimane di competenza della sola Autorità Giudiziaria, i documenti istruttori trasmessi in sede difensiva il 10 febbraio 2020, con particolare riferimento *[omissis]*;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio di carattere discrezionale richiesto dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Gargioli, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione del Sig. Gargioli dall'attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinati a protrarsi nel tempo, per vicende di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Gargioli dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

DELIBERA

che il Sig. Stefano Adalberto Gargioli, nato a Milano (MI), il 26 marzo 1970, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 21 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti